SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 737)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, Emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 7 febbraio 1980
(V. *Stampato n.* **1180**)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro « ad interim » degli Affari Esteri

(COSSIGA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 febbraio 1980

Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù.

Le somme all'uopo necessarie sono iscritte negli stati di previsione del Ministero degli affari esteri.

Per l'anno 1980 il contributo italiano al suddetto Fondo viene fissato in lire 130 milioni.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Le occorrenze finanziarie relative agli esercizi successivi sono determinate con apposita autorizzazione di spesa da inserire annualmente nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

Art. 2.

All'onere di lire 130 milioni derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione del Fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.